

DOCUMENTO FINALE REGOLAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.), è un servizio a carattere istituzionale e di interesse pubblico, costituito da un complesso di interventi e prestazioni socio-assistenziali, fra loro coordinati ed integrati, erogati al domicilio di soggetti di cui al successivo art. 5 per la gestione della propria persona e per il governo della casa.

Art. 2

Finalità

1. Il servizio è finalizzato a:

- consentire la permanenza nel proprio ambiente di vita, mantenendo il ruolo e l'autonomia di singoli o nuclei familiari che, per esigenze permanenti o temporanee, hanno necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei bisogni essenziali relativi al governo della casa, alla cura della persona e alla vita di relazione;
- evitare il ricorso all'istituzionalizzazione impropria;
- ridurre gli stati di emarginazione fisica e psicologica, esclusione sociale e isolamento.

Art. 3

Collocazione funzionale e gestione

1. Il servizio è istituito da ciascun Comune dell'Ambito Territoriale XX e l'attività relativa è attribuita in capo ai Servizi Sociali di ciascun Comune.

2. Il servizio è gestito direttamente o anche mediante convenzioni, o contratti di appalto, o concessione a terzi.

Art. 4

Sede

1. Il servizio, a carattere individuale e/o familiare, viene svolto a domicilio o presso luoghi di socializzazione ove si realizzano attività specifiche o integrate e, comunque, mirate alla tipologia di utenza in carico.

Art. 5

Destinatari

1. Usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare nuclei familiari e/o singoli, privi o carenti di risorse di autonomia ed in particolare le seguenti fasce di popolazione più deboli:

- soggetti con ridotta capacità organizzativa rispetto alla gestione della casa;
- soggetti con compromissione delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali e/o della vita di relazione;
- nuclei in situazione di abbandono, di solitudine e di isolamento psico-fisico

2. I destinatari sono individuati, nell'ambito di una delle seguenti tipologie:

- a) anziano/inabile non autosufficiente parziale o totale, solo o con risorse parentali insufficienti;
- b) disabile, solo o con risorse parentali insufficienti.

Art. 6

Capacità ricettiva

1. La ricettività del servizio, è stabilita annualmente all'interno della pianificazione delle risorse di ciascun Comune, concordata nella programmazione a livello d'Ambito Sociale Territoriale XX in fase di elaborazione del Bilancio di previsione.

Art. 7

Durata

1. Il servizio viene offerto nei giorni feriali dell'anno solare ed eccezionalmente nei giorni festivi, secondo un programma rispondente alle esigenze dell'utenza e del servizio.

2. All'interno del P.A.I. (Piano Assistenziale Individuale) viene definita la durata dell'intervento e le modalità di revisione e rimodulazione del Programma socio-assistenziale.

Art. 8*Principi fondamentali di erogazione del servizio*

1. Il servizio è erogato in conformità alle disposizioni statali e/o regionali dettate in materia di servizi pubblici.
2. In caso di affidamento della gestione a terzi, il Comune assicura il rispetto dei predetti principi mediante l'inserimento di apposite clausole nell'atto di convenzionamento.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE**Art. 9***Caratteristiche*

1. Il servizio opera nel rispetto del ruolo primario della famiglia, la sostiene e agevola nello svolgimento delle funzioni e dei compiti che le sono propri, promuovendo la responsabilizzazione e stimolando la collaborazione di tutti i suoi membri, senza sostituirsi ad essa.
2. Il servizio risponde ai bisogni essenziali di autonomia e autosufficienza di singoli o di nuclei familiari, integrando le funzioni primarie della famiglia nei compiti di governo della casa e di cura della persona, nella vita di relazione, attraverso attività di:
 - a) assistenza domestica alla persona (operazioni di pulizia, lavanderia, stireria, preparazione pasti, ecc.);
 - b) assistenza alla persona (operazioni di igiene non a rilievo sanitario, accompagnamento, servizio di barberia e parrucchiere, ecc.);
3. Il servizio prevede inoltre, laddove programmato, l'attivazione di interventi ulteriori ad integrazione dei servizi assistenziali essenziali consistenti in:
 - a) trasporto sociale/accompagnamento;
 - b) animazione sociale.
4. Le attività di cui ai precedenti punti sono rese in rapporto alle possibilità di autonomia del soggetto riferite alle seguenti variabili:
 - disabilità;
 - contesto familiare;
 - situazione economica;
 - situazione abitativa;
 - situazione assistenziale.
5. Il monte ore settimanale delle prestazioni viene stabilito in rapporto alla "condizione personale" del soggetto bisognoso di assistenza e indicativamente varia da un minimo di 1 ora settimanale ad un massimo di 6 ore, salvo la protezione continua erogata con carattere di eccezionalità, urgenza e temporaneità. Le condizioni personali risultano dettagliatamente indicate al successivo art. 13.

Art. 10*Integrazione S.A.D. - A.D.I.*

1. Le prestazioni del servizio assistenza domiciliare (S.A.D.) vengono rese anche in relazione alle intese intercorse con la ASUR Zona Territoriale n° 11 in materia di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) sia rispetto agli oneri e le competenze ivi stabiliti, sia rispetto alle necessità di integrazione dei due servizi. Tale integrazione viene regolamentata attraverso il "Protocollo d'intesa per la promozione di un Sistema Integrato per i Servizi e gli Interventi Domiciliari", siglato tra l'Ambito Sociale XIX, l'Ambito Sociale XX e l'ASUR Zona Territoriale n° 11.

Art. 11*Processi di Erogazione*

1. Il servizio è:
 - organizzato da ciascun Comune in riferimento al proprio territorio ed ai propri cittadini;
2. I processi di erogazione del servizio sono i seguenti:
 - Segnalazione per l'accesso al servizio, tramite:
 - a) segnalazione del Medico di Medicina Generale
 - b) segnalazione di altro Servizio;
 - c) osservazione diretta del servizio SAD;
 - d) segnalazione Accoglienza Territoriale;
 - e) segnalazione della comunità;
 - f) segnalazione del servizio ADI;
 - g) richiesta del cittadino o della sua famiglia;
 - Funzioni del servizio sociale professionale:
 - a) Tramite colloquio vengono forniti elementi informativi e di orientamento in relazione al servizio;

- b) Tramite ulteriore colloquio, acquisisce tutta la documentazione necessaria, valuta la presenza dei requisiti e conseguentemente accoglie o rifiuta la domanda;
- c) Apre una cartella/utente, tale cartella viene aperta anche in caso di reiezione della domanda;
- d) Nel caso di accoglimento della domanda, svolge l'indagine sociale tramite visita domiciliare;
- e) Il Servizio Sociale predispone il P.A.I.;
- f) Viene predisposto il Decreto di Assegnazione da parte del Dirigente del Servizio. Il decreto rappresenta l'atto finale dell'assegnazione dell'erogazione del servizio o della reiezione del servizio stesso, che viene valutato e definito dal servizio sociale professionale comunale;
- g) In caso di accoglimento della domanda il P.A.I. viene siglato e condiviso con l'Assistente Domiciliare, l'utente e/o suoi familiari;
- h) Inizio dell'erogazione delle prestazioni;
- i) Periodicamente, secondo quanto previsto dal P.A.I., vengono attuate le opportune verifiche.
- Il concessionario privato:
 - a) Partecipa, tramite l'operatore assegnato, alla progettazione dell'intervento di assistenza domiciliare;
 - b) Erogare le prestazioni di assistenza previste;
 - c) Garantisce gli adempimenti previsti dalle necessità di integrazione con il servizio erogato dall'ASUR zona Territoriale n° 11;
 - d) Garantisce la partecipazione delle Assistenti Domiciliari agli incontri programmati di supervisione;
 - e) Partecipa, tramite l'operatore assegnato, alle riunioni di verifica e valutazione del servizio e dei singoli interventi.

TITOLO III UTENZA

Art. 12

Requisiti di accesso a carattere esclusivo

1. Il servizio è rivolto ai residenti e domiciliati nel territorio del Comune di riferimento
2. Il servizio è rivolto a soggetti di età non inferiore ai 65 anni, in possesso del certificato di invalidità, min. 75% , e appartenente ad una delle seguenti categorie:
 - anziano/inabile non autosufficiente parziale o totale, solo o con risorse parentali insufficienti;
 - disabile, solo o con risorse parentali insufficienti.
3. Il servizio è rivolto a soggetti di età inferiore ai 65 anni in possesso di:
 - certificato di invalidità al 100%;
 - certificazione 104/92;
4. Altri Soggetti non rispondenti ai punti 2 e 3, per i quali sussiste una progettazione integrata e condivisa con i servizi territoriali preposti (ASUR, Tribunale per i minorenni, Tribunale giudiziario...)
5. Le situazioni di particolare gravità, a carattere d'urgenza, o i Soggetti previsti nel punto 4, saranno valutate attraverso un iter specifico di valutazione, accesso e compartecipazione economica, quindi non saranno soggette alla valutazione attraverso i criteri definiti all'Art. 13.

Art. 13

Criteri per la definizione della graduatoria

1. L'Assistente Sociale, facendo riferimento alla relazione sociale desunta dalla visita domiciliare, definisce i punteggi di ciascun soggetto utilizzando gli indicatori di valutazione, espressi dalla tabella esplicativa, per l'accesso al Servizio:

Nucleo familiare	Valutazione massima riferita a persona anziana/inabile sola; minima riferita alla presenza nel nucleo familiare di conviventi "validi".	Punteggio da 1 a 3
Rete parentale	Valutazione massima riferita all'assenza di una rete di supporto, anche economica, minima riferita alla presenza di significative risorse familiari, anche economiche.	Punteggio da 1 a 3
Situazione abitativa	Valutazione massima riferita ad un'abitazione che risulta completamente inadatta per le condizioni dell'utente, minima riferita ad un'abitazione che complessivamente è idonea per la persona	Punteggio da 1 a 3

Situazione economica personale	Valutazione massima riferita all'assenza di qualsiasi reddito, minima riferita alla presenza di un reddito relativo ad una pensione discreta o pensione minima con indennità di accompagnamento	Punteggio da 1 a 3
Situazione economica nucleo familiare	Valutazione massima riferita ad un Isee uguale o inferiore a € 7.500, minima riferita ad un Isee superiore a € 20.000	Punteggio da 1 a 3
Autosufficienza personale	Valutazione massima riferita alla completa non autosufficienza, minima riferita ad una parziale autosufficienza.	Punteggio da 1 a 3
Prestazioni richieste dall'utente	Valutazione massima riferita all'assistenza igienico-sanitaria, minima riferita alla socializzazione.	Punteggio da 1 a 3
Altri servizi utilizzati	Valutazione massima riferita all'utilizzo di nessun altra prestazione socio-sanitaria, minima riferita al beneficio di due o più servizi socio-sanitari di Assistenza Tutelare.	Punteggio da 1 a 3
Assistenza integrativa personale	Valutazione massima riferita all'assenza di una figura di assistente alla persona, minima riferita alla presenza fissa e continua di una Assistente Familiare	Punteggio da 1 a 3
Riconoscimento disabilità in base alla 104/92	Valutazione massima riferita a Soggetto riconosciuto ai sensi della legge 104/92 in situazione di handicap in condizione di gravità con carattere di permanenza, minima riferita ad un Soggetto riconosciuto in situazione di handicap temporaneo.	Punteggio da 1 a 3

- La graduatoria viene redatta ed approvata dal Responsabile del Servizio con apposito decreto dirigenziale e aggiornata ogni tre mesi.
- A parità di punteggio delle varie domande di ammissione al servizio, nella redazione della graduatoria, verrà data precedenza secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo comunale.

Art. 14

Domanda di ammissione

- La domanda deve essere presentata ai Servizi Sociali Comunali, compilando apposito modulo corredato dalla seguente documentazione:
 - Scheda da compilare a cura del Medico di Medicina Generale
 - Verbale di invalidità e/o verbale 104/98
 - Attestazione ISEE individuale e del nucleo familiare
 - Situazione reddituale dei figli non conviventi
- Altri parametri saranno richiesti per compilare la scheda di valutazione per l'accesso al servizio, in caso di mancanza di tali dati integrativi, verrà assegnato il punteggio minimo.

Art. 15

Modalità di ammissione

- L'ammissione è definita dal Decreto di Assegnazione da parte del Dirigente del Servizio, a seguito della valutazione definita dal servizio sociale professionale comunale, come definito all'art. 11.

Art. 16

Assenze

- Il beneficiario o chi per lui è tenuto a comunicare all'Assistente Sociale, le eventuali assenze dal proprio domicilio che non consentano l'erogazione delle prestazioni settimanali programmate.
- In mancanza o in caso di tardiva comunicazione che non consenta di disdire tempestivamente l'intervento programmato, il costo sociale del servizio deve essere ugualmente corrisposto (solamente in regime di compartecipazione).
- Le assenze superiori ad una settimana, non comunicate dai beneficiari, di norma comportano l'interruzione del servizio.

Art. 17

Variatione o cessazione del servizio

- I cambiamenti della situazione sociale personale e/o familiare che hanno determinato l'accesso comportano una ridefinizione degli interventi, con conseguente rielaborazione del PAI, nonché variazione delle prestazioni o cessazione delle stesse.

2. La variazione o cessazione può avvenire su richiesta dell'interessato o su decisione degli operatori qualora il servizio non risulti più rispondente alle esigenze.

Art. 18

Concorso degli utenti al costo del servizio

1. Il S.A.D può essere erogato gratuitamente o prevedere una quota di compartecipazione da parte dell'utente secondo le fasce di reddito, determinate in base alla situazione economica del nucleo familiare.
2. In fase di presentazione della domanda il soggetto verrà informato da parte dell'Ufficio Servizio Sociale del Comune di residenza dei costi previsti a suo carico, nel caso di attivazione del servizio, nonché di tutte le procedure inerenti alla determinazione del dovuto ed al pagamento.
3. La quota di compartecipazione al costo del Servizio è calcolata tenendo conto dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare del richiedente. Solo per gli anziani ultrassessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza, fisica o psichica, o per soggetti con handicap permanente grave di cui all'Art. 3 comma 3 della Legge 104/92, la situazione economica è riferita al solo soggetto tenuto alla partecipazione ai costi della prestazione.
4. La determinazione delle soglie ISEE (minima e massima) sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie, i contributi economici o benefici, nonché la loro misura, sono determinati tramite specifica deliberazione annuale del Comitato dei Sindaci, recepita con delibera consiliare di ciascun Comune dell'Ambito Territoriale XX.
5. Il regime delle tariffe avrà carattere lineare. La tariffa lineare si ottiene attraverso la definizione di un valore di ISEE minimo, adeguando il valore all'indice ISTAT sul costo della vita - cui risulterà correlata l'esenzione - e di un valore di ISEE massimo cui sarà correlata la tariffa massima, rapportata al 75% del costo orario della prestazione. In presenza di valori ISEE intermedi tra il minimo ed il massimo, la tariffa sarà pari ad un valore progressivamente incrementato rispetto alla tariffa minima, tale da comportare prelievi tariffari linearmente crescenti in correlazione della crescita dell'ISEE stesso. Per la determinazione dell'entità della compartecipazione si applica la seguente formula:

$$\text{Compartecipazione (c)} = \frac{(\text{ISEE dell'utente} - 7.500)}{175} = \% \text{ da moltiplicare a PO}$$

PO = 75% costo orario prestazione

Tale formula va applicata solo per l'intervallo che va dalla soglia minima alla soglia massima

6. L'esenzione totale o parziale dal pagamento della tariffa potrà essere concessa nelle situazioni di particolare disagio socio-economico, segnalate dal Servizio Sociale o in caso di provvedimenti disposti dal Tribunale dei Minori. Tutti i benefici concessi in relazione alle situazioni di cui sopra hanno validità temporale non superiore ad un anno e sono formalizzate con apposito atto del Responsabile di Servizio
7. Inoltre, vista la specificità del servizio di assistenza domiciliare e le esigenze che hanno scaturito la richiesta, sono previste deroghe per la seguente situazione:
se nello stesso nucleo familiare più di una persona usufruisce del servizio di assistenza domiciliare, è effettuato un abbattimento del 50% sul costo mensile
8. Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato trimestralmente secondo le modalità organizzative di ciascun Ente
9. Il beneficiario dovrà, comunque corrispondere le quote dovute per le ore in cui dovesse risultare assente dall'abitazione senza averne data comunicazione entro le ventiquattro ore antecedenti.
10. Qualora gli utenti non si attengano alle norme previste dal regolamento di servizio e non provvedano al pagamento delle relative tariffe, l'organo competente previa diffida, potrà sospendere il servizio, valutando il singolo caso con il supporto dell'assistente sociale.
11. in caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE, viene disposto il pagamento della contribuzione massima pari al 75% del costo orario della prestazione.
 - Viene definita una **soglia minima** pari a euro 7.500,00 ISEE (da definire nel momento dell'avvio del regolamento attraverso l'indicatore soglia della povertà assoluta elaborato dall'ISTAT), all'interno della quale il costo è totalmente a carico dei Comuni.
 - Viene definita una **soglia massima** pari a euro 25.000,00 ISEE, al di là della quale viene prevista la compartecipazione dell'utenza pari al 75% del costo orario del servizio.

Art. 19*Divieti*

1. E' fatto divieto agli operatori domiciliari:

- di introdurre nel contesto di lavoro persone estranee e/o prendere iniziative riguardanti l'attività senza preventivo accordo con l'assistente sociale referente;
- di accettare mance, compensi, da parte dei fruitori del servizio e loro familiari.
- di divulgare informazioni relative agli utenti

TITOLO IV**PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL SERVIZIO****Art. 20***Strumenti di partecipazione*

1. I Comuni dell'Ambito Territoriale XX assicurano forme di partecipazione e controllo del servizio da parte degli utenti e a tal fine:

- individuano i fattori da cui dipende la qualità del servizio;
- individuano standard (obiettivi) di qualità e quantità di cui assicura il rispetto;
- individuano gli indici da utilizzare per la misurazione e/o valutazione dei risultati conseguiti;
- rendono partecipe l'utenza degli obiettivi prefissati;
- organizzano l'acquisizione periodica delle valutazioni dell'utenza.

TITOLO V**PRESTAZIONI****Art. 21***Prestazioni socio-assistenziali*

1. Il servizio garantisce le seguenti prestazioni socio-assistenziali di base:

- a) assistenza domestica;
- b) assistenza all'igiene e cura della persona;

2. Il servizio può prevedere le seguenti prestazioni socio-assistenziali integrative:

- a) accompagnamento per mobilità esterna e gestione pratiche burocratiche integrative;
- b) trasporto sociale;
- c) animazione sociale.

Art. 22*Prestazioni socio-assistenziali di base*

1. a) Assistenza domestica

Le prestazioni sono rivolte al governo della casa e alle attività domestiche della persona assistita ed in particolare consistono in:

- cura delle condizioni igieniche dell'alloggio con particolare riferimento agli ambienti destinati a funzioni primarie (camera, cucina, bagno);
- cambio della biancheria;
- lavanderia e guardaroba;
- indicazioni sulle corrette norme igieniche e sanitarie;
- acquisto generi alimentari, medicinali, materiali igienico-sanitari, ecc.;
- preparazione dei pasti;
- supporto disbrigo pratiche;
- svolgimento piccole commissioni;

b) Assistenza all'igiene e cura della persona

Le prestazioni consistono in:

- aiuto nell'attività della persona rivolta a se stessa;
- alzarsi dal letto;
- pulizia personale;
- bagno;
- vestizione;
- mobilitazione se costretta a letto;
- indicazioni sulle corrette norme igieniche;
- aiuto volto alla tutela igienico-sanitaria:

- rilevamento della temperatura;
- assistenza per la corretta somministrazione delle prescrizioni farmacologiche;
- opportuna segnalazione di sintomi e malattie agli operatori sanitari;
- aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono, dell'autobus, ecc.);
- segnalazione agli operatori sanitari e sociali di anomalie evidenziate nel corso dell'attività e di problemi che comportino interventi immediati o specifici.

Art. 23

Prestazioni socio-assistenziali integrative

1. a) Accompagno per mobilità esterna e trasporto sociale

Il servizio è assicurato, con mezzi collettivi comunali o privati convenzionati, per il trasporto dal proprio domicilio per uscite (visite mediche, prelievi, controlli o attività ricreative e culturali, mantenimento rapporti parentali, amicali) o piccole commissioni.

b) Animazione sociale

L'attività, svolta di norma dal Volontariato e Servizio Civile, è rivolta a favorire: la frequenza di luoghi di socializzazione, già strutturati o all'uopo reperiti e organizzati (vacanze), ove si svolgono attività specifiche o integrate e, comunque, mirate alla tipologia di utenza in carico.

Le prestazioni consistono in:

- uso di tecniche specifiche di sollecitazione e coinvolgimento personale per una condivisione delle esperienze quotidiane e per una valida comunicazione e relazione;
- attività di gruppo per migliorare l'integrazione sociale con particolare riferimento alle seguenti iniziative:
 - ricreazione e svago;
 - promozione culturale;
 - laboratori artigianali e teatrali;
 - laboratori di ginnastica e movimento.

TITOLO VI VARIE

Art. 24

Aggiornamento, Coordinamento e Supervisione

1. Tutto il personale del servizio è tenuto alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, agli incontri di coordinamento e supervisione professionale concordati con le Amministrazioni Comunali e la ditta gestore del Servizio, stessa.

- I Corsi di aggiornamento vengono organizzati dall'Ambito Sociale e/o dalla Ditta appaltatrice, la quale se ne assume il carico economico.
- Gli incontri di coordinamento sono gestiti dall'Assistente Sociale referente del Servizio e rientrano nel monte ore di ciascun Operatore. Tali incontri sono, di norma, a cadenza mensile e la partecipazione è obbligatoria.
- La supervisione delle Assistenti Domiciliari, è gestita dalla Psicologa dell'Ambito Sociale XX, anche in questo caso l'attività rientra nel monte ore di ciascun Operatore. Il calendario delle supervisioni viene concordato ad inizio anno, con l'Assistente Sociale referente. La partecipazione è obbligatoria.

2. E' prevista l'attività di coordinamento con i volontari di cui al successivo art. 25, tramite apposita calendarizzazione elaborata ad inizio anno.

Art. 25

Volontariato e servizio civile

1. Al fine di rafforzare il servizio:

- all'integrazione sociale in luoghi di aggregazione;
- alla compagnia e assistenza a domicilio;
- svolgimento piccole commissioni;
- all'animazione sociale;
- trasporto sociale;

possono essere utilizzati volontari appartenenti ad organizzazioni convenzionate e/o volontari in servizio civile entrambi all'uopo valutati idonei ed opportunamente preparati.

TITOLO VII DOCUMENTAZIONE

Art. 26*Documentazione relativa agli utenti*

1. Consiste in:

- cartella personale contenente documentazione amministrativa e tecnica, custodita presso apposita sede nei locali del Servizio Servizi Sociali di ciascun Comune assicurando la riservatezza e la segretezza delle informazioni ivi contenute, nello specifico:
 - Modello di richiesta SAD
 - Modulo/certificato compilato dal medico di medicina generale
 - Modulo visita domiciliare compilato dall'Assistente Sociale
 - Modulo Piano Assistenziale Individualizzato
- foglio di presenza, conservato, presso l'abitazione dell'utente. In esso vengono giornalmente registrate le presenze e le attività svolte, con l'indicazione dell'orario effettuato a domicilio, firmate dall'utente e visionate dal Referente del Servizio di Assistenza Domiciliare.

Art. 27*Documentazione relativa al servizio*

1. E' conservata presso i locali del Servizio Servizi Sociali di ciascun Comune e consiste in:

- archivio per corrispondenza e atti relativi alla gestione e organizzazione del servizio;
- elenco del personale addetto al servizio suddiviso in fisso e sostituto;
- elenco dei soggetti fruitori del servizio.

**TITOLO VIII
OPPOSIZIONE****Art. 28***Opposizione*

1. Contro il provvedimento di ammissione al servizio o dimissione dallo stesso, può essere presentata opposizione nel termine di 20 giorni dal ricevimento da parte dell'interessato/famiglia della comunicazione scritta di ammissione o dimissione.
2. Il Dirigente del Servizio Servizi Sociali del Comune di residenza, entro i successivi 20 giorni, decide per l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione.

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI****Art. 29***Rinvio*

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono in quanto applicabili le norme delle Leggi Nazionali e Regionali e successive modificazioni.

Art. 30*Norma Transitoria*

1. La gestione associata del Servizio decorre dal 01.01.2010.
2. Purché in possesso dei requisiti, i soggetti in carico al 31.12.2009, hanno la precedenza nell'ammissione nel Servizio rispetto ai nuovi utenti.